

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 358

presentata dai Consiglieri regionali  
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 9 novembre 2022

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema della sicurezza è più che mai attuale e non è più procrastinabile.

I sempre più frequenti casi di cronaca coinvolgono l'intera collettività e inevitabilmente diventa argomento di riflessione e confronto anche a livello politico e istituzionale. Sono soprattutto i delitti contro la persona e il patrimonio a colpire, oltre i dati statistici, per la particolare efferatezza degli episodi, che sempre più spesso avvengono tra le mura familiari.

È innegabile, quindi, l'esistenza di un problema legato alla sicurezza percepita e collegato ai reati più odiosi, ovvero quelli contro la persona di cui, purtroppo, ogni giorno abbiamo notizia sui media locali e nazionali.

Questa situazione di insicurezza induce il cittadino ed i propri familiari, a vivere tragiche conseguenze che superano il momento dell'aggressione, con un lungo e doloroso strascico non solo psicologico, spesso amplificato dalla costante esposizione mediatica di fatti privati, ma anche economico, dovuto ai lunghi tempi della giustizia e a un vero e proprio ribaltamento della percezione di ruolo tra chi commette un delitto e chi ne risulta vittima e che, oltre ad avere subito un danno, si vede eventualmente costretto a difendersi per le eventuali reazioni.

Considerata, quindi, l'estrema attualità del tema, si ritiene utile, come sta avvenendo in altre regioni, l'istituzione in Sardegna del Garante per la tutela delle vittime di reato. Una figura che, al pari di altre già istituite presso il Consiglio regionale, possa diventare un punto di riferimento a tutela degli interessi del cittadino.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'istituzione del Garante, specificandone l'imparzialità e l'indipendenza.

L'articolo 2 individua i beneficiari degli interventi dell'azione del Garante, definendo i reati compresi nel suo ambito di competenza e le vittime degli stessi, intese come le persone offese e, qualora decedute, i loro congiunti.

L'articolo 3 elenca le funzioni comprese tra le competenze del Garante, tra le quali si sottolineano l'assistenza pronta e gratuita per fornire informazioni sui tempi e modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, socio-sanitaria assistenziale e legale.

L'articolo 4 istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato e ne definisce la composizione.

L'articolo 5 disciplina, tra l'altro, i requisiti e la nomina.

L'articolo 6 definisce la struttura organizzativa.

L'articolo 7 dispone l'indennità di funzione.

L'articolo 8 definendo la clausola valutativa, prevede che il Garante presenti al Consiglio una relazione annuale sulle attività, con particolare riferimento agli interventi realizzati, allo stato di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le eventuali criticità emerse durante il suo operato.

L'articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie

L'articolo 10 infine, stabilisce l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità e istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire, tutelare e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna, il Garante regionale per la tutela vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e, nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa con indipendenza di giudizio e di valutazione.

### Art. 2

#### Beneficiari degli interventi

1. Il Garante opera nei confronti delle vittime, residenti nel territorio regionale, di uno dei reati previsti dal codice penale, nel libro II (Dei delitti in particolare), titolo VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) limitatamente, per questo titolo, agli articoli 422, 428, 430, 432, 434; titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) limitatamente, per questo titolo, agli articoli 564, 571, 572, 574, 574-bis; titolo XII (Dei delitti contro la persona); titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) per il capo II di questo titolo, limitatamente agli articoli da 640 a 646, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

2. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato o, qualora sia deceduta in conseguenza dell'evento dannoso, i parenti entro il secondo grado, il coniuge ovvero chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione o chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabilmente convivente.

## Art. 3

## Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato e in particolare alle vittime cosiddette vittime vulnerabili, ai sensi dell'articolo 90 quater del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2;
  - b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale e non regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime; nonché i diversi soggetti che, sul tema di sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione;
  - c) collabora con le competenti strutture regionali e gli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti di natura assistenziale, psicologici e legali adeguati;
  - d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti, atti, commenti, atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione di diritti, perpetrati anche con ogni mezzo di diffusione e nei casi in cui le misure già adottate dalle autorità competenti, non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
  - e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
  - f) promuove azioni per garantire l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture pubbliche o private o associazioni, per l'orientamento e l'assistenza delle vittime e la creazione di nuovi centri antiviolenza, specializzati in specifiche tematiche;
  - g) propone alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa ed a segnalare

- determinate condotte omissive;
- h) promuove la partecipazione della Regione, e delle altre regioni anche indipendentemente dalla presenza di un omologo Garante, realizzando iniziative pubbliche a favore delle vittime di reato, in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, gli ordini professionali e le associazioni che tutelano, a vario titolo, le vittime di reato;
  - i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
  - j) promuove ulteriori attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni a tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei diritti e dei doveri e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
  - k) favorisce e promuove politiche mirate di prevenzione, protezione e sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle vittime di reato, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti vittime di reato che ne fanno richiesta, in merito a:

- a) i tempi, i modi e i luoghi relativi alla presentazione della denuncia, querela nonché della richiesta di ammonimento;
- b) le forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali, secondo le normative nazionali ed europee e gli altri specifici benefici erogabili da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti;
- c) le misure di assistenza e aiuto previste dalla specifica legislazione regionale.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni

con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore civico regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.

#### Art. 4

##### Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato

1. Il Garante istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo dello stesso Garante, composto dai rappresentanti delle associazioni e organizzazioni che, a vario titolo, operano anche sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Il suddetto organismo consultivo può essere integrato con altre figure provenienti da altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le Amministrazioni di competenza.

#### Art. 5

##### Requisiti, nomina, durata della carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non è raggiunto il quorum dei due terzi, il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore della tutela legale ovvero dei diritti umani.

4. 1. La carica di Garante è incompatibile con:

- a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;

- b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo degli enti di governo del Servizio sanitario regionale;
- c) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica e di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- d) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

5. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuoverla entro un termine di quindici giorni: se non ottempera, lo dichiara decaduto dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda a nuova elezione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per l'elezione, può revocare la nomina al Garante eletto per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza trascorso, per quest'ultimo caso, un anno dalla sua elezione.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

## Art. 6

### Sede e organizzazione

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.

3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi

e ricerca.

#### Art. 7

##### Indennità di funzione

1. Al Garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.

2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a quelle previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 8

##### Clausola valutativa

1. Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti;
- b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti vittime di reato.

#### Art. 9



### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 45.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo nuovi oneri legislativi).

### Art. 10

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).